

Trattato istitutivo della Comunità europea, alle imprese ubicate nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni, le quali acquistano i prodotti petroliferi di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è concesso, per gli anni 2002-2004, un credito di imposta destinato a compensare gli oneri sostenuti relativamente al versamento delle accise gravanti sugli stessi.

4-ter. Il credito di imposta di cui al comma 1 non concorre alla determinazione della base imponibile e può essere utilizzato per il pagamento dell'IVA, delle imposte dirette e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4-quater. In conformità alla decisione della Commissione europea del 13 marzo 2000, il credito di imposta di cui al comma 1 è stabilito, per l'anno 2002, in misura corrispondente al 35 per cento degli importi versati a titolo di accise. Per ciascuno degli anni successivi, la misura del credito di imposta è ridotta del 5 per cento. L'importo complessivo del credito di imposta non può, in ogni caso, eccedere, nel triennio 2002-2004, la misura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

4-quinquies. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

4-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *4-bis*, *4-ter*, *4-quater* e *4-quinquies*, valutati in euro 1.807.599,15 per l'anno 2002, 1.549.370,70 per l'anno 2003 e 1.291.142,25 per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità

previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti

in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 2. Lettieri, Molinari.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di compensare lo sfruttamento delle risorse petrolifere estratte dal territorio della regione Basilicata, a decorrere dal 1° gennaio 2002, le accise gravanti sui prodotti di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono ridotte al 30 per cento dell'importo vigente per la generalità del territorio nazionale al momento dell'immissione al consumo per l'impiego nel territorio dei comuni indicati dalla legge regionale della Basilicata 3 aprile 1995, n. 40, e successive modificazioni.

4-ter. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, valutato in euro 5.164.568,99 per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 3. Lettieri, Molinari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Alla nota [1] al comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole: « settore alberghiero », sono inserite le seguenti: « nel settore ospedaliero »;

b) al secondo periodo, le parole: « lettera *b)* » sono sostituite dalle seguenti: « lettere *a)* e *b)* ».

1. 11. Grandi.

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL è applicata, nella misura dovuta per ogni tipo di consumo, in relazione al corrispettivo, al netto dell'imposta di consumo e dell'addizionale regionale all'imposta di consumo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

7-ter. L'imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di gas metano o GPL, per qualsiasi uso domestico, è applicata nell'unica aliquota agevolata del 10 per cento.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: ed interpretazione autentica delle disposizioni relative all'imposta sul valore aggiunto relative alle forniture di gas metano per uso domestico.

1. 9. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di

capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

1-bis. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi, di cui al comma 1, già dovuti entro il termine del 30 giugno 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni purché gli stessi siano effettuati entro il termine del 15 dicembre 2002 ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli

amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

1. 4. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il comma 1 dell'articolo 138 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'articolo 52, comma 24, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dai seguenti:

« 1. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 21 dicembre 1990, n. 2057, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi, possono regolarizzare la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed interessi, entro il 15 dicembre 2002.

1-bis. Per i versamenti dei tributi e contributi sospesi, di cui al comma 1, già dovuti entro il termine del 30 giugno 2002, non si dà luogo all'applicazione di sanzioni purché gli stessi siano effettuati entro il termine del 15 dicembre 2002. »

1. 8. Strano, Antonio Pepe, Catanoso, Fatuzzo, La Grua, Paolone, Trantino, Canelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 138, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:

« entro il 30 giugno 2002 » sono sostituite con le seguenti: « entro il 15 dicembre 2002 ».

1. 12. Cristaldi, Strano, Alberto Giorgetti.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

ART. 2.

(Esenzione dall'imposta provinciale di trascrizione e dalla tassa automobilistica).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. *(Modifica del regime giuridico degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi).* — 1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni riguardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti beni si applicano, a norma del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo ed il pignoramento dei beni di cui al comma 1 sono soggetti ad annotazione sulla carta di circolazione e a registrazione nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, a fini di sola notizia, secondo le modalità di cui al comma 6.

3. Il pubblico registro automobilistico di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni, è abolito.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già utilizzato per il funzionamento del pubblico registro automobilistico, che

conserva il rapporto di impiego, si applicano le procedure di cui agli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

5. Agli atti di cui al comma 2 continua ad applicarsi l'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

6. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono dettate disposizioni per la disciplina del procedimento di immatricolazione, di annotazione e registrazione del contenuto degli atti di cui al comma 2, di perdita del possesso e di cessazione della circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, nonché per lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione, il deterioramento della carta di circolazione e per il trasferimento di residenza dell'intestatario della carta di circolazione. Con gli stessi regolamenti sono disciplinati i tempi e le modalità del trasferimento dei dati dal pubblico registro automobilistico all'Archivio nazionale dei veicoli e le altre norme transitorie eventualmente necessarie.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà d'acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice senza che sulla relativa carta di circolazione siano riportate le prescritte indicazioni sulle caratteristiche del rimorchio medesimo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 60 euro a 250 euro.

9. Chiunque abusivamente produce o distribuisce targhe per autoveicoli, motoveicoli o rimorchi è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle targhe, secondo le norme di cui al titolo VI, capo I, sezione II, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

10. Chi abbandona il proprio veicolo e non rispetta l'obbligo di conferimento ad uno dei centri di raccolta autorizzati conseguente alla cessazione dalla circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 euro a 1.200 euro. Alla medesima sanzione sono soggetti i gestori dei centri di raccolta e vendita degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi che alienano, smontano o distruggono gli stessi mezzi senza avere prima restituito la targa e la carta di circolazione al competente ufficio, qualora non vi abbiano provveduto i titolari.

11. L'acquirente di uno dei diritti di cui al comma 2 che omette di effettuare l'annotazione e la registrazione previste al medesimo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro. La predetta sanzione è ridotta della metà qualora l'adempimento sia effettuato entro trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito con i regolamenti di cui al comma 6.

12. Le disposizioni del presente articolo e dei regolamenti di cui al comma 6 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. A decorrere dalla stessa data sono abrogati:

a) l'articolo 2810, comma 3 del codice civile;

b) il regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, ad eccezione dell'articolo 29;

c) il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

d) l'articolo 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni;

e) l'articolo 78, comma 1, ultimo periodo, l'articolo 93, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12, l'articolo 94, l'articolo 95, l'articolo 101, commi 2, 3, 4, 5 e 6, e l'articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

f) l'articolo 245 e l'articolo 247 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.

13. Alla rubrica della sezione I, capo III, titolo I, libro sesto del codice civile, le parole: « e agli autoveicoli » sono soppressi.

14. Al numero 3 del primo comma dell'articolo 2695 del codice civile le parole: « e dalla legge speciale per quanto riguarda gli autoveicoli » sono soppresse.

15. Al secondo comma dell'articolo 2810 del codice civile le parole: « e gli autoveicoli » sono soppresse.

16. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 3, valutate in 55 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede anche:

a) per l'anno 2003, quanto a 71 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) per l'anno 2004, mediante riduzione di 71 milioni di euro delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 3. Bersani, Gambini, Visco, Michele Ventura, Benvenuto, Agostini, Nicola Rossi, Lettieri, Buemi, Cima, Pistone, Pennacchi.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 2. (Disposizioni per l'industria automobilistica). — 1. A decorrere dal 1° luglio 2002, per le industrie di produzione operanti nel settore automobilistico è soppressa l'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni.

2. Le minori entrate per le regioni, derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono compensate mediante corrispondenti trasferimenti erariali a carico del bilancio dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana con propri decreti le disposizioni per l'attuazione del presente articolo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. 2. Sergio Rossi.

Al comma 1, sostituire le parole da: per la prima volta *fino alla fine del comma con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2002 di potenza non superiore a 85 Kw e conformi alle direttive CE sull'inquinamento.

2. 4. Giordano, Russo Spena.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'esenzione dalla tassa automobilistica si applica altresì agli autoveicoli il cui motore sia alimentato a metano, GPL o a doppia alimentazione. All'onere derivante dall'esenzione di cui al presente comma, valutato in 10 milioni di euro per

l'anno 2002 ed in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 5. Benvenuto, Vigni, Michele Ventura, Grandi.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese a tutti i veicoli ad emissioni zero o a basse emissioni, inclusi quelli a trazione elettrica e/o ibrida, alimentati esclusivamente a gas naturale o GPL.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2002 ed a 16 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 14. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Nel caso di acquisto di autoveicoli di cui al comma 1 alimentati a GPL o a metano, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica si applica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del

regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, adottato con decreto del Ministro delle finanze del 18 novembre 1998, n. 462, e per le quattro annualità successive ».

2. 15. Antonio Pepe.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le esenzioni di cui al comma 2 si applicano anche alle formalità relative agli acquisti da privati a condizione che l'acquirente, entro dieci giorni dalla data di acquisto dell'autoveicolo conforme alle direttive CE antinquinamento di cui ai commi 1 e 2, consegni un veicolo non conforme alle suddette direttive, intestato a lui o ad uno dei familiari conviventi, ai centri di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e provveda personalmente alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico registro automobilistico. Le altre modalità per l'applicazione della presente norma sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite mas-

simo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 1. Rocchi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1° settembre 2002 e il 31 dicembre 2004 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo a condizione che:

a) il veicolo acquistato sia un'auto-vettura o un autoveicolo per trasporto

promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (202), non immatricolato in precedenza;

b) al momento dell'acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all'articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull'inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell'autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di 2.000 euro.

3-ter. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al Pubblico Registro Automobilistico;

3-quater. I veicoli usati, di cui al comma 3-ter, non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione;

3-quinquies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui

redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui viene richiesto al Pubblico Registro Automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

3-sexies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad essi trasmessa dal venditore:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell'estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare;

c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;

d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma *3-bis*, lettera *b*).

3-septies. All'onere derivante dall'applicazione del comma *3-bis*, valutato in 11 milioni di euro per l'anno 2002, e 32,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 13. Gambini, Nigra.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. I comuni, le province e le regioni, ai fini della determinazione del saldo finanziario di cassa di cui all'articolo 28 della legge n.448 del 1998 e successive modificazioni, non tengono conto dei ritardati trasferimenti da parte dello Stato per le entrate tributarie proprie temporaneamente soppresse o riscosse dallo stesso.

2. 6. Nannicini.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 30 gennaio 2003, l'ACI, entro il 5 di ogni mese, trasmette al Ministero dell'economia e finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, entro i successivi dieci giorni, a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n.448, i predetti versamenti vengono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio ».

* **2. 7.** Alberto Giorgetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Fino al 30 gennaio 2003, l'ACI entro il 5 di ogni mese trasmette al ministero dell'economia e finanze, per provincia, l'ammontare delle minori entrate relative alla Imposta provinciale di trascrizione, comprensivo delle aliquote eventualmente applicate dalle province. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede entro i successivi dieci giorni a riversare il corrispondente importo direttamente presso le tesorerie delle singole province, in deroga alle norme di tesoreria unica. Ai fini del rispetto del patto di stabilità interno di cui all'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, i predetti versamenti vengono contabilizzati dalle province nel titolo I « entrate tributarie » del bilancio ».

* **2. 8.** Michele Ventura, Benvenuto, Cima, Pistone, Buemi, Lettieri, Gambini, Nigra.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Le funzioni del PRA sono svolte dalle regioni che, a tal fine, si dotano di un sistema informatico collegato all'anagrafe tributaria che è responsabile della tenuta delle registrazioni nazionali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli

acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 2. Santagata.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « è fissato in 2,5 milioni di euro ». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 500 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante: quanto a 300 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Quanto a 200 milioni di euro, con l'abrogazione dell'articolo 13 della legge 28 ottobre 2001, n. 383.

2. 9. Benvenuto, Gambini, Nigra, Bersani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388, le parole: « è fissato in lire 1 miliardo » sono sostituite dalle seguenti: « e fissato in 2,5 mi-

lioni di euro per le piccole e medie imprese, il cui fatturato nel corso del 2001, per una quota superiore al 50 per cento e relativo a forniture e subforniture di beni e servizi all'industria automobilistica italiana». All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 10. Gambini, Nigra.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

5-bis. I benefici relativi alla cassa integrazione straordinaria ed all'indennità di mobilità sono estesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2003, a tutte le aziende del settore automobilistico e del relativo indotto. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro delle attività produttive, definisce con proprio decreto da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità per l'estensione dei benefici di cui al presente comma.

5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma *5-bis*, valutato in 70 milioni di euro per l'anno 2002 ed in 150 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale », iscritta, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e misure di sostegno al reddito relative alla crisi del settore automobilistico ».

2. 11. Benvenuto, Innocenti, Cordoni, Nigra, Gasperoni, Gambini.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Politiche di distretto). — 1. Per la realizzazione, nei distretti industriali dell'indotto automobilistico, individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, di programmi volti al miglioramento delle reti di servizi e delle attività di ricerca e di innovazione tecnologica, finalizzati alla internazionalizzazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore, il Ministero delle attività produttive dispone la concessione di contributi in misura non superiore al 50 per cento della spesa prevista.

2. Il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce criteri, modalità e risorse, nell'ambito del Fondo unico per le imprese previsto dall'articolo 52, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di

161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio ».

2. 01. Morgando.

Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. (Ammortizzatori sociali). — 1. In relazione alla difficile situazione produttiva nel settore automobilistico, limitatamente al periodo 1° agosto 2002-1° agosto 2003, l'accesso ai benefici della

cassa integrazione straordinaria e della mobilità è estesa anche alle imprese facenti parte del settore dell'indotto auto attualmente escluse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio

realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

2. 02. Morgando.

ART. 3.

(Potenziamento dell'attività di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « ed al concessionario » sono soppresse.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge

23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 1. Morgando.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, le parole « ed al concessionario » sono soppresse.

3. 14. Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera a), premettere la seguente:

0.a) nell'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 3. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 2. Morgando.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

* **3. 15.** Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 5:

1) al comma 1, dopo la parola « esercita » sono inserite le seguenti « , per il tramite dell'Agenzia delle entrate, »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Nell'esercizio dell'attività di vigilanza l'Agenzia delle entrate, per assicurare l'unitarietà e il coordinato svolgimento del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, emana istruzioni e, per fini specifici, può impartire disposizioni ai concessionari. Le istruzioni e le disposizioni emanate si applicano anche alla riscossione delle entrate degli enti creditori non erariali che si avvalgono dell'opera dei concessionari ».

* **3. 16.** Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con il seguente:

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stanziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi

contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 3. Morgando.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con i seguenti:

2) al comma 3 le parole da « la somma » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

** 3. 17. Benvenuto, Agostini, Michele Ventura, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti.

Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 2 con i seguenti:

2) al comma 3, le parole da « la somma » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « la sanzione amministrativa pari ad un quarto dell'importo iscritto a ruolo e la totalità delle spese di cui all'articolo 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore »;

2-bis) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Nel termine di novanta giorni dalla notificazione del provvedimento di cui al comma 3 il concessionario può definire la controversia con il pagamento di metà della sanzione irrogata ovvero, se non procede alla definizione agevolata, può ricorrere nello stesso termine, alla Corte dei conti ».

**** 3. 18.** Patria, Crosetto.

Al comma 2, lettera b), numero 2, sostituire le parole da: ad un quarto fino a: ruolo con le seguenti: all'importo iscritto a ruolo maggiorato del 25 per cento,

3. 19. Giordano, Russo Spena.

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 36, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La trasmissione dei flussi informativi nei confronti degli enti creditori di cui all'articolo 22, comma 1, terzo periodo, avviene entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. — 1. Per gli anni 2002, 2003 e 2004 gli accantonamenti dei fondi speciali di cui alla tabella A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con esclusione delle quote destinate alle regolazioni debitorie, sono complessivamente ridotti di 161,688 milioni di euro per l'anno 2002, di 251,869 milioni di euro per l'anno 2003 e di 220,219 milioni di euro per l'anno 2004.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri ai fini del bilancio triennale 2002-2004 sono ridotti nella misura del 25 per cento. A decorrere dalla medesima data tali stan-

ziamenti sono impegnabili nel limite massimo del 50 per cento. Gli stanziamenti non impegnati nell'esercizio 2002 costituiscono economie di bilancio.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, anche ad ordinamento autonomo, le aziende sanitarie locali, gli enti ospedalieri, le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali sono tenuti ad aderire alle convenzioni per l'acquisto di beni e servizi stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli acquisti di beni e servizi effettuati in violazione del presente comma ed i relativi contratti sono considerati nulli. Le regioni, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti locali emanano direttive affinché gli amministratori da loro designati negli enti e nelle aziende promuovono l'adesione alle convenzioni citate.

4. Gli stanziamenti a titolo di trasferimento a regioni ed enti locali sono ridotti in misura pari alle economie di bilancio realizzate dagli enti in base alle disposizioni di cui al comma 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alle relative variazioni di bilancio.

3. 4. Morgando.

Al comma 2, dopo lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) all'articolo 36, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La trasmissione dei flussi informativi nei confronti degli enti creditori di cui all'articolo 22, comma 1, terzo periodo, avviene entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è avvenuta la riscossione ».

3. 20. Patria, Crosetto.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3. 21. Giordano, Russo Spena.